



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 14/05/2026

Oggetto: OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventisei**, addì **quattordici** del mese di **maggio**, alle ore **12:02**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima Convocazione in seduta Pubblica.

Sono presenti i Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SEONI ALESSIO	C	BONICELLI SALVATORE	P
STAFFA GIANFRANCO	C	MELIS CHIARA	P
SCUDU MATTEO	P	MAMELI LAURA	C
LEPORI MARCELLA	P	COLUMBANO FABIANO	P
FIGUS SABINA	P	MELIS MARCELLO	P
MELIS ANTONELLO	P	LOI PIER PAOLO	P

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 0

C = in Collegamento Remoto N= Assente Giustificato

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Del Consiglio Comunale Melis Antonello**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.Ssa Muceli Patrizia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale del comune di Villagrande Strisaili in videoconferenza, approvato con deliberazione n. 11 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/4/2022, si disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza delle riunioni del Consiglio Comunale di Villagrande Strisaili;

Dato Atto che la seduta odierna si tiene con la modalità in remoto mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet a disposizione dei presenti;

Rilevato che:

- il Sindaco Alessio Seoni partecipa alla seduta in collegamento telematico da Roma;
- il Vicesindaco Staffa Gianfranco partecipa alla seduta in collegamento telematico dall'agro di Villagrande Strisaili;
- il consigliere Laura Mameli partecipa alla seduta in collegamento telematico da Torino;

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti da accertamenti divenuti esecutivi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2025 e quelli emessi alla data del 31 dicembre 2025, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione redatta dal servizio Tributi, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" che si compone di n. 9 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento;
- Oggetto della definizione agevolata;
- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- Effetti della dichiarazione agevolata;
- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione;
- Procedure cautelari ed esecutive in corso;
- Versamento degli importi dovuti;
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Entrata in vigore;

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2025, compresi quelli emessi alla data del 31 dicembre 2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale.

Messa ai voti la proposta in oggetto si registra il seguente esito:

Presenti n. 12 – Votanti n. 12– Contrari 0 – Astenuti n. 0 - Favorevoli all'unanimità

Visto l'esito delle votazioni,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto di n.9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;

di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Inoltre, con separata votazione:

Presenti n. 12 – Votanti n. 12– Contrari 0 – Astenuti n. 0 - Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Oggetto proposta di delibera:

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Villagrande Strisaili, 30.04.2026

IL RESPONSABILE

Lucia SCUDU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Villagrande Strisaili, 30.04.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lucia SCUDU



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 14/05/2026

OGGETTO:

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MELIS ANTONELLO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MUCELI PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).